

LA MEDIAZIONE “EUIPO” NEI CONTENZIOSI CONCERNENTI I MARCHI DELL’UNIONE EUROPEA E I DISEGNI COMUNITARI REGISTRATI



VADEMECUM

Realizzato e finanziato nell'ambito della collaborazione tra
l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

SOMMARIO

La procedura di mediazione in generale	4
Ruolo e posizione del mediatore	5
Vantaggi e benefici della mediazione	6
Le diverse forme di mediazione	7
La mediazione “EUIPO” in ambito europeo	8
• La fonte	9
• I costi amministrativi	9
• L’oggetto	10
• L’attivazione della procedura	10
• Il contenuto della richiesta di mediazione	11
• Sorte del procedimento di ricorso in pendenza di mediazione	11
• La conclusione della procedura	12
• La riservatezza	14
• Le prospettive	15
APPENDICE: Form accordo di mediazione EUIPO	16

Il presente documento è a cura dell’Avv. Barbara Veronese ed è stato redatto con il contributo dell’Avv. Emanuele Montelione, coordinatore scientifico del progetto “Marchi e Disegni Comunitari” realizzato dal Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza in collaborazione con l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)

LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN GENERALE

La mediazione costituisce un procedimento che rientra nel novero dei sistemi detti di **ADR**, ossia l'acronimo di **"Alternative Dispute Resolution"**.

Trattasi di:

- un metodo **alternativo di risoluzione** delle controversie;
- uno strumento di vera e propria **deflazione** con cui le parti coinvolte in una disputa litigiosa possono utilizzare – nella ricerca di una soluzione – un'alternativa alla via tipica rappresentata dal processo giudiziale.



La procedura può operare sia sul fronte della conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale sia nell'ambito del diritto industriale, **purché la res litigiosa verta su diritti e/o interessi "disponibili" del singolo** e non aventi, pertanto, rilevanza pubblica coinvolgente interessi generali.

Sostanzialmente, trattasi di una **metodologia conciliativa e definitiva, consensuale ed informale**, volta alla **prevenzione** e alla **composizione delle liti**, ricorrendo alla quale si intende affidare la materia litigiosa ad un soggetto che non sia un giudice togato.

In tema di disponibilità dei diritti nei procedimenti di mediazione EUIPO si rimanda alla previsione del Considerando (4) della Decisione n. 2013-3 del Presidium delle Commissioni di ricorso del 5 luglio 2013 relativa alla composizione amichevole delle controversie, per cui "essa non si applica ai diritti e agli obblighi su cui le parti non hanno la facoltà di disporre in base alla pertinente legge applicabile, come ad esempio un impedimento assoluto alla registrazione di un marchio comunitario o di un disegno o modello".

In generale, la mediazione può essere definita come uno strumento di confronto tra le parti che intendono prevenire e/o definire una lite davanti ad un mediatore.



RUOLO E POSIZIONE DEL MEDIATORE

Il mediatore è un soggetto terzo imparziale che assiste e comunica con le parti per facilitare l'accordo e che le accompagna sino a quando non abbiano raggiunto un'intesa fondata su una soluzione condivisa e soddisfacente per entrambe, oltre che amichevole.

È di fondamentale importanza sottolineare che il mediatore non pronuncia alcuna decisione tra le parti in conflitto.

Riassumendo, possiamo raffigurare il **mediatore** quale **soggetto indipendente, neutrale ed imparziale**, che deve operare senza dar luogo ad alcun conflitto d'interessi, che assiste equamente le parti senza alcuna autorità di poter comporre la controversia, con l'avvertenza che non ha potestà di rappresentare alcuno né di fornire alcun tipo di consulenza legale.

VANTAGGI E BENEFICI DELLA MEDIAZIONE

Lo strumento della mediazione risulta opportuno tra le parti, in particolar modo per la sua **convenienza** e **rapidità** nel consentire alle stesse di poter trovare una soluzione amichevole.

Opera, quindi, sul fronte della certezza sia dei costi che dei tempi.

Agevolazioni fiscali

Non si può non rammentare che, in materia di mediazione, sono anche contemplate interessanti agevolazioni fiscali in quanto tutti gli atti relativi alla procedura sono esenti da imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa, diritto di qualsiasi specie e natura. Anche lo stesso verbale di accordo risulta essere esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di euro 50.000,00. Inoltre, in caso di esito positivo, le parti avranno diritto ad un credito di imposta sino all'importo massimo di euro 500,00 per il pagamento delle indennità dovute all'organismo di mediazione, mentre in caso di insuccesso della mediazione, il beneficio del credito di imposta sarà ridotto ad euro 250,00.

Con più precisione: mediante il ricorso alla procedura di mediazione:

- si **evitano** gli alti **costi processuali** che, soprattutto in materia di P.I., possono, talvolta, presentarsi sproporzionati rispetto al valore della controversia;
- si può **scongiurare la durata**, avvertita talvolta come interminabile, dei giudizi con il correlativo disagio per il lungo e prolungato contenzioso;
- si può, inoltre, ovviare alla rottura dei rapporti commerciali tra le parti, in particolar modo quando gli stessi siano tuttora in corso e vi sia interesse al loro mantenimento.

LE DIVERSE FORME DI MEDIAZIONE

Nella realtà, possono sussistere ed essere attivate operativamente differenti forme di mediazione.

Rimanendo nel campo del contenzioso industrialistico, in un'ottica di localizzazione nazionale italiana, ad esempio, si possono osservare le seguenti possibili forme di mediazione:

- 1) la **“facoltativa”** attivabile per scelta delle parti, a cui chiunque ha facoltà di accedere. Trattasi di una modalità estensibile a qualsiasi tipo di controversia, purché nella stessa risultino coinvolti diritti disponibili, in genere di tipo patrimoniale;
- 2) la **“concordata”** la quale si configura allorquando viene introdotta sulla base di clausole contrattuali (ad esempio: quelle contenute in una licenza o in un accordo di coesistenza) o statutarie che regolano i rapporti tra le parti in lite;
- 3) la **“delegata”** proponibile dal giudice (anche in fase di appello) che la ordina espressamente anche mediante un apposito invito rivolto alle parti nel corso del processo.

LA MEDIAZIONE “EUIPO” IN AMBITO EUROPEO

La mediazione opera anche in ambito europeo.

Nell'Unione Europea esiste, infatti, un modello c.d. “**EUIPO**” (ossia gestito e svolgentesi presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, lo *European Union Intellectual Property Office*) che offre la possibilità a due o più parti di una controversia, le quali cercano autonomamente e su base volontaria di giungere ad un accordo, di poter addivenire ad una composizione delle liti con l'aiuto di un mediatore tramite un'apposita procedura “strutturata” di mediazione attivabile presso l'Ufficio europeo.



La mediazione presso l'EUIPO è esperibile solo nella **fase di ricorso contro la decisione impugnata**, comunque non è mai attivabile qualora parte sia l'Ufficio stesso.

Quanto al profilo dell'attivazione, normalmente avviene su iniziativa di parte, seppur talvolta possa essere intrapresa a seguito di invito indirizzato agli interessati da parte del relatore del ricorso (cosiddetto “rapporteur”).



La fonte

La fonte della mediazione **EUIPO** è individuabile nella Direttiva 2008/52/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, nel Codice Europeo di Condotta per Mediatori e nelle disposizioni dell'EUIPO in materia di procedure di mediazione, di cui alla decisione n. 2011-1 del Presidium delle Commissioni di ricorso, del 14 aprile 2011, relativa alla composizione amichevole delle controversie ("decisione relativa alla mediazione"), e nelle "norme relative alla mediazione" adottate dal Presidium, che fanno tutte parte integrante del presente accordo e che disciplineranno l'esecuzione della procedura di mediazione.

Dal 1° ottobre 2017 sono entrate in vigore anche modifiche procedurali, tra cui l'istituzione di un Centro di Mediazione (il c.d. *Mediation Centre*) per la risoluzione amichevole delle controversie relative ai marchi e disegni comunitari presso l'EUIPO (art. 137 bis).

Alla data attuale, opera un *Presidium* formato da mediatori iscritti in appositi elenchi.

L'EUIPO offre un servizio di mediazione per i procedimenti *inter partes* per consentire alle parti di raggiungere una composizione amichevole.

I costi amministrativi

Quanto ai costi amministrativi da sostenere per l'attivazione e lo svolgimento della procedura di mediazione EUIPO, occorre distinguere diverse ipotesi pratiche.

In primo luogo, se la procedura viene svolta ad **Alicante**, presso la sede EUIPO, le parti possono usufruire del servizio erogato loro **gratuitamente**.

Se, invece, si svolge presso l'ufficio di **Bruxelles**, le parti debbono corrispondere un importo globale a titolo di tassa *una tantum* pari ad **euro 750,00** per la copertura delle spese del mediatore dell'EUIPO incluse quelle di viaggio e di soggiorno.

Tale pagamento – che dovrà necessariamente essere erogato nella sua integralità prima dell'inizio della procedura – di norma sarà suddiviso tra le parti in misura dimidiata, salvi diversi accordi derogatori tra di loro espressamente intervenuti.

Il dettaglio delle regole applicabili inerentemente ai costi amministrativi della mediazione EUIPO sono esposti nella Decisione n. EX-11-04 del Presidente dell'Ufficio, Antonio Campinos, del 1° agosto 2011 relativa ai "costi amministrativi derivanti dalla mediazione" in <https://euiipo.europa.eu> nella sezione "Mediazione".

In caso di esito negativo della mediazione EUIPO attivata, le spese sostenute non verranno rimborsate.

L'oggetto

La mediazione EUIPO deve riguardare questioni attinenti alle seguenti privative: **marchi, disegni e/o modelli** che hanno raggiunto la **fase del ricorso**.

Ciò significa che la possibilità di poter ricorrere alla detta procedura è offerta solamente alle parti che presentano ricorso, oltretanto che impugnano ritualmente e nei termini una decisione dinanzi alle Commissioni di ricorso dell'EUIPO. Con più precisione, la richiesta di mediazione può essere presentata, in qualsiasi momento, dopo il deposito di un ricorso avverso una decisione della Divisione di opposizione o della Divisione di annullamento.

In sostanza, la mediazione potrà riguardare gli interessi commerciali ed economici attuali e futuri delle parti, non limitandosi al normale ambito di applicazione dei procedimenti di ricorso dell'EUIPO.

La mediazione potrà, altresì, riguardare varie controversie parallele tra le medesime parti relative ai marchi, disegni od altri diritti di proprietà intellettuale.

L'attivazione della procedura

In presenza dei requisiti e delle condizioni richieste, **qualsiasi persona fisica e/o giuridica** – su **base volontaria e facoltativa** – può presentare una **dichiarazione congiunta** contenente richiesta scritta all'EUIPO di voler sottoporre la relativa controversia ad una mediazione.

Pur essendo raccomandato l'utilizzo del modulo predisposto dall'Ufficio, nulla osta a che la richiesta congiunta possa presentarsi quale documento unico od anche sotto forma di richieste individuali del medesimo tenore da inviarsi alle Commissioni di Ricorso.

L'invio – per il quale **non è imposto alcun termine**, né perentorio né ordinatorio – può avvenire in qualsiasi momento (purché in seguito al deposito del ricorso) tramite **due differenti modalità** rappresentate da fax oppure da lettera da trasmettere alla sede di Alicante di EUIPO, con più precisione ai seguenti recapiti:

EUIPO, Cancelleria delle Commissioni di ricorso (Mediazione)
Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante (Spagna)
Fax: +34 965 131 344

È ovvio che più il procedimento di ricorso si presenta in uno stadio avanzato, più i costi da sostenere saranno elevati e meno rapida la relativa eventuale definizione.

Soffermandoci sul momento dal quale è possibile avviare il procedimento di mediazione EUIPO, si evidenzia che è possibile solo nella fase di ricorso del procedimento dinanzi all'Ufficio europeo.

Ciò significa che è necessario che sia stata adottata una decisione in materia di marchi, disegni e/o modelli dell'Unione Europea in un procedimento *inter partes*.

Le parti, invece, non possono mai ricorrere alla detta procedura *ex parte*.

Il contenuto della richiesta di mediazione

Per poter attivare la mediazione EUIPO occorre compilare un'apposita richiesta che deve recare una serie di informazioni ritenute necessarie.

In particolare, nel form dovranno comparire:

- 1) i dati completi delle parti;
- 2) l'identificazione della privativa U.E. (ossia: il marchio, il disegno e/o il modello) oggetto del ricorso;
- 3) la richiesta specifica di mediazione presso l'EUIPO presentata da entrambe le parti;
- 4) preferibilmente, la designazione del mediatore dell'EUIPO scelto nell'elenco di mediatori qualificati dell'ufficio europeo. Se le parti scelgono due soggetti diversi, i mediatori agiranno quali co-mediatori;
- 5) se del caso, l'indicazione della lingua (da scegliere tra una delle ventiquattro lingue ufficiali dell'Unione Europea) di svolgimento della mediazione. In assenza, si userà la lingua della decisione impugnata e del procedimento di ricorso;
- 6) la sottoscrizione delle parti o, in via sostitutiva, di uno o più rappresentanti.

Il form per attivare la mediazione EUIPO è riportato in appendice.

Sorte del procedimento di ricorso in pendenza di mediazione

Quando la cancelleria riceve la richiesta di mediazione, la Commissione di Ricorso a cui il caso è stato assegnato ne viene debitamente informata.

Verificato l'espletamento delle condizioni inerenti l'introduzione del ricorso, il mediatore nominato chiede alla Commissione di **sospendere il procedimento fino alla conclusione della mediazione** e i relativi **termini** saranno, pertanto, **interrotti**.

La conclusione della procedura

Una prima possibilità conclusiva della procedura è rappresentata dall'esito positivo della mediazione.

In tal caso, le parti – con l'aiuto prestato dal mediatore – redigono e firmano un "accordo di composizione" amichevole finale (che risolve totalmente oppure solo parzialmente le questioni oggetto della controversia tra le parti) che pone fine alla res litigiosa con la fissazione delle condizioni pattuite.



Il caso è rinviato alla Commissione di Ricorso che, con una decisione meramente formale, prende atto del ritiro del ricorso e della chiusura del procedimento da iscrivere nel Registro dei marchi dell'Unione Europea o dei disegni e modelli comunitari, a seconda del caso specifico trattato.

Importante evidenziare che l'accordo di composizione raggiunto a seguito di mediazione non costituisce titolo per l'esecuzione forzata e l'eventuale inadempimento del medesimo dà luogo solo ad ordinaria responsabilità contrattuale in capo all'inadempiente.

Altra modalità di conclusione si configura allorquando il mediatore, con propria decisione ritiene di dover por fine alla procedura, ritenendo che si sia raggiunta una situazione di stallo od impasse da cui emerge l'improbabilità che la mediazione possa condurre - e sfociare - in una composizione amichevole, così come auspicata in fase di attivazione e nonostante gli sforzi al fine prodigati.

Altre possibili definizioni della procedura si manifestano quando, in forza della libertà delle parti di ritirarsi dalla mediazione in ogni momento:

- 1) **una o tutte le parti** manifestano formalmente e per iscritto l'intendimento dichiarativo di volersi **ritirare dalla mediazione** dopo il suo inizio e prima della firma dell'accordo, avendo appurato come non si riesca e non sia neppure successivamente possibile pervenire alla composizione;
- 2) oppure se nel corso del procedimento, **una parte richieda l'abbandono della procedura**;

in entrambe dette ipotesi, la mediazione si conclude automaticamente.



Tra le parti vi può essere anche uno specifico accordo sui costi e sulle spese, in mancanza del quale decide la Commissione di Ricorso ai sensi dell'articolo 85 RMC.

È opportuno sottolineare che il mediatore non può mai essere ritenuto responsabile nei confronti delle parti per quanto riguarda:

- l'esito della mediazione;
- il rispetto della composizione amichevole raggiunta dalle parti;
- o
- la legalità ed applicabilità dell'accordo.

La riservatezza

In materia di mediazione, un principio cardine fondamentale è dato dalla “**riservatezza**” che grava su tutte le persone coinvolte, in particolare: il mediatore, le parti e i loro rappresentanti che sono tutti vincolati dall’obbligo di riservatezza interessante ed esteso a tutte le informazioni acquisite e/o ricevute, discussioni e negoziazioni condotte durante ed in relazione al procedimento.



L’onere include l’obbligo di non rivelare le informazioni “riservate” in nessun procedimento giudiziario, di mediazione od altro, con particolare riferimento a quelli davanti all’EUIPO, salvo che non sussista un obbligo legale di carattere prioritario in senso contrario.

Le informazioni in questione comprendono: la richiesta di mediazione, l’intero procedimento di mediazione, il risultato della mediazione e qualsiasi altra opinione, suggerimento, concessione od indicazione espressi nella detta sede.

Ne consegue che le parti non possono essere costrette a rivelare informazioni che vogliono mantenere riservate.

Inoltre, qualora le parti rivelassero informazioni riservate al mediatore prima, durante o dopo la mediazione, questi non potrà rivelarle ad alcuno senza il consenso delle parti stesse, salvo che esista un obbligo legale di carattere prioritario in senso contrario. Ne consegue che né il mediatore né le parti possono far riferimento al contenuto della mediazione in procedimenti successivi, salvo averne ricevuto espressa e specifica autorizzazione in tal senso.

L’obbligo di riservatezza non è, comunque, applicabile ad alcun documento, dichiarazione o comunicazione presentata dall’altra parte o dallo stesso mediatore nel procedimento di mediazione quando le parti avrebbero potuto ottenere le stesse - indipendentemente e da altre fonti - con il fine di utilizzarli in procedure giudiziarie, di arbitrato o in procedimenti affini.

Rimane, comunque, fermo che prima dell'avvio della mediazione, le parti, il mediatore e qualsiasi altro soggetto partecipante alla mediazione dovranno firmare un accordo di riservatezza.

Per assicurare il più pieno rispetto del principio, si contempla che non venga fatto alcun tipo di registrazione o trascrizione della mediazione e che il mediatore dovrà restituire, distruggere o cancellare, una volta conclusa la mediazione, il materiale ottenuto ai fini della stessa, senza conservarne alcuna copia.

Si contempla, altresì, che gli accordi di composizione non siano conservati dalla cancelleria delle Commissioni di Ricorso.

Le prospettive

A livello statistico, si è constatata una flessione del numero di procedure di mediazione EUIPO attivate a far data dall'anno 2014, nonostante gli evidenti ed impareggiabili benefici e il grande bacino di utenza potenzialmente interessata.

Le mediazioni attivate nel 2014 sono state 285; nell'anno 2015 n. 261; nel successivo 2016 n. 229 e nel 2017 n. 184.

Rimane, comunque, fermo che le parti siano sempre libere di giungere ad una propria composizione amichevole della controversia, facendo ricorso a qualsiasi metodologia che ritengano opportuna anche senza l'intervento e l'assistenza dell'EUIPO.

Si rimanda alla Decisione n. 2013-3 del Presidium delle Commissioni di ricorso del 5 luglio 2013 relativa alla composizione amichevole delle controversie ove all'articolo [2] dei Considerando si esplicita che: "Le Commissioni di ricorso possono, se lo ritengono opportuno, invitare le parti a giungere a una composizione amichevole della loro controversia in un procedimento inter partes. Dovrebbe essere più facile ottenere una composizione amichevole facendo ricorso alla mediazione, **fatti salvi altri meccanismi alternativi di composizione delle controversie**".

Direttiva 2008/52/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, sul Codice Europeo di Condotta per Mediatori e sulle disposizioni dell'EUIPO in materia di procedure di mediazione, di cui alla decisione n. 2011-1 del Presidium delle Commissioni di ricorso, del 14 aprile 2011, relativa alla composizione amichevole delle controversie («decisione relativa alla mediazione»), e sulle «norme relative alla mediazione» adottate dal Presidium, che fanno tutte parte integrante del presente accordo e che disciplineranno l'esecuzione della procedura di mediazione.

ACCORDO DI MEDIAZIONE

LE PARTI

(Parte A)	
Principale persona di contatto della parte A	...
Indirizzo di posta elettronica per lo scambio di documentazione nell'ambito della mediazione	...
Numero di telefono	...
Altra persona di contatto della parte A	...
- Indirizzo di posta elettronica per lo scambio di documentazione nell'ambito della mediazione	...
- Numero di telefono	...
(Parte B)	
Principale persona di contatto della parte B	...
Indirizzo di posta elettronica per lo scambio di documentazione nell'ambito della mediazione	...
Numero di telefono	...
Altra persona di contatto della parte B	...
- Indirizzo di posta elettronica per lo scambio di documentazione nell'ambito della mediazione	...
- Numero di telefono	...

(congiuntamente «le parti»)

e il MEDIATORE

Nome del mediatore	...
- Indirizzo di posta elettronica per lo scambio di documentazione nell'ambito della mediazione	...
- Numero di telefono	...

concordano di ricorrere alla procedura di mediazione alle condizioni indicate di seguito.

Clausola 1 – Procedura di mediazione EUIPO

1. Le parti sono attualmente opposte nel/nei procedimento/i di ricorso R/.....-..... che intendono comporre («la controversia»).
2. Le parti tenteranno di comporre la controversia mediante la procedura di mediazione («la mediazione»). Il presente accordo si fonda sulla Direttiva 2008/52/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, sul Codice Europeo di Condotta per Mediatori e sulle disposizioni dell'EUIPO in materia di procedure di mediazione, di cui alla decisione n. 2011-1 del Presidium delle Commissioni di ricorso, del 14 aprile 2011, relativa alla composizione amichevole delle controversie («decisione relativa alla mediazione»), e sulle «norme relative alla mediazione» adottate dal Presidium, che fanno tutte parte integrante del presente accordo e che disciplineranno l'esecuzione della procedura di mediazione.

Clausola 2 – Partecipanti

1. Ciascuna parte contraente collaborerà con il mediatore per compiere tutte le azioni utili e necessarie al fine di assicurare uno svolgimento agevole, proficuo e costruttivo dei colloqui di mediazione, nell'ottica di giungere a una composizione amichevole.
2. Almeno uno dei partecipanti ai colloqui in rappresentanza di ciascuna delle parti deve avere piena facoltà di transigere nel procedimento di mediazione.
3. Tutte le parti si impegnano a garantire la presenza o la reperibilità durante gli incontri di mediazione di tutte le persone che può essere necessario consultare ai fini della mediazione.
4. Firmando il presente accordo, ciascun rappresentante dichiara di accettarne le disposizioni a nome della parte che rappresenta e di tutte le altre persone presenti alla mediazione per conto della rispettiva parte.

Clausola 3 – Scambio di informazioni

1. Ciascuna parte indica i procedimenti che intende comporre durante la mediazione.
2. Ciascuna parte deve preparare e consegnare al mediatore in formato elettronico:
 - a. un breve riassunto («documento di sintesi») di ciascun caso oggetto della controversia; il numero massimo di pagine del documento di sintesi è, per ciascuna delle parti, di tre facciate formato A4 (Arial, 12pt);
 - b. tutti i documenti citati nel documento di sintesi nonché qualsiasi altro documento cui una delle parti intenda riferirsi in sede di mediazione («i documenti di riferimento»), che non devono superare complessivamente dodici facciate formato A4 (Arial, 12pt se scritti appositamente ai fini della mediazione); dal computo è esclusa la decisione contestata.
3. Ciascuna parte trasmette al mediatore entro le [ore] del [giorno] il documento di sintesi e i documenti di riferimento. Il documento di sintesi e i documenti di riferimento sono riservati e non saranno trasmessi all'altra parte, a meno che le parti non decidano diversamente e autorizzino espressamente il mediatore in tal senso.
4. Inoltre, ciascuna parte può inviare al mediatore e/o presentare in sede di mediazione l'ulteriore documentazione che intende sottoporre al mediatore in via riservata, senza farla conoscere all'altra parte, specificando chiaramente per iscritto che la documentazione in questione è destinata al mediatore in via riservata.

5. Le parti e il mediatore comunicano tra loro esclusivamente attraverso i dati di contatto su indicati. Le parti non invieranno alcun documento correlato alla mediazione per mezzo del numero di fax dell'EUIPO o altri contatti simili.

Clausola 4 – Il mediatore

1. Il mediatore è scelto liberamente dalle parti. Le parti dichiarano di accettare il mediatore come imparziale e neutrale. Il mediatore assiste le parti nel raggiungimento di una composizione volontaria e soddisfacente per entrambe e conduce il procedimento di mediazione. Non ha autorità per comporre la controversia.
2. Previa consultazione delle parti, ove del caso e in conformità dell'articolo 3 della decisione relativa alla mediazione e del punto 5 delle norme relative alla mediazione, il mediatore:
 - a. dà conferma di avvenuta ricezione di ciascun documento, compreso il presente accordo, e sottoscrive il presente accordo;
 - b. partecipa a tutte le riunioni con una o tutte le parti che si terranno prima della mediazione, o di persona presso la sede dell'EUIPO oppure in collegamento telefonico, tramite videoconferenza o altri mezzi, se così richiesto oppure se egli lo riterrà opportuno, con il consenso delle parti;
 - c. prima della mediazione, legge la decisione appellata, i documenti di sintesi [clausola 3, paragrafo 2, lettera a)] e tutti i documenti di riferimento [clausola 3, paragrafo 2, lettera b)] inviati ai fini della presente mediazione;
 - d. presiede e stabilisce la procedura della mediazione;
 - e. ottempera alle disposizioni della decisione relativa alla mediazione, delle norme relative alla mediazione e dell'accordo di mediazione.
3. In relazione alla controversia in questione, il mediatore non agisce individualmente in alcuna veste, per nessuna delle parti, né durante il periodo di vigenza del presente accordo né in momenti successivi. Le parti dichiarano di accettare che, in relazione alla controversia in questione, il mediatore non funge da agente di alcuna delle parti né agisce, in qualsiasi veste, per alcuna di esse.
4. Il mediatore adotta le disposizioni necessarie per la mediazione; ove necessario provvede, tra l'altro, a:
 - a. redigere il presente accordo di mediazione;
 - b. organizzare il luogo e le date delle riunioni;
 - c. organizzare lo scambio dei documenti di sintesi e dei documenti di riferimento;
 - d. incontrare una o tutte le parti, insieme o separatamente, per discutere di tutte le questioni e i problemi concernenti la mediazione (come precisato nel paragrafo precedente) e
 - e. gestire l'amministrazione generale della procedura di mediazione.

Clausola 5 – Luogo e data, lingua/lingue

1. Le riunioni del procedimento di mediazione si tengono presso la sede dell'EUIPO di Alicante / Bruxelles il/ in una data che sarà definita dal mediatore d'intesa con le parti.
2. Salvo accordi diversi tra le parti, le riunioni del procedimento di mediazione si svolgono nella lingua del procedimento di ricorso, cioè in

Clausola 6 – Riservatezza

1. Le parti e il/i mediatore/i concordano di mantenere riservata qualsiasi informazione ottenuta durante la mediazione e in relazione alla medesima. Ciò include l'impegno a non divulgare tale/i informazione/i in alcun procedimento giudiziario, di arbitrato o di altro genere, salvo in presenza di un obbligo legale derogatorio. Le informazioni in questione includono la richiesta di mediazione, l'intera procedura di mediazione, l'esito della mediazione e qualsiasi parere, suggerimento, concessione o indicazione espressi.
2. Nel caso in cui una parte riveli al/ai mediatore/i informazioni a titolo riservato, nel corso della mediazione o posteriormente alla stessa, il/i mediatore/i non rivelerà/anno tali informazioni a nessuno, salvo in presenza di un obbligo legale derogatorio.
3. La riservatezza di cui ai precedenti punti 1 e 2 non si estende ai documenti, dichiarazioni o comunicazioni, prodotti dalla/e altra/e parte/i o dal/i mediatore/i durante la procedura, che possano essere ottenuti in modo indipendente dalla parte che intenda utilizzarli in un procedimento giudiziario, di arbitrato o simili.
4. Le parti s'impegnano a non chiamare il/i mediatore/i come testimone/i, a non chiedere al/i mediatore/i di produrre a titolo di prova documenti o note relativi alla mediazione in alcun procedimento giudiziario, di arbitrato o altro procedimento formale originato da o relativo alla controversia e alla mediazione; il/i mediatore/i non consentirà/anno ad agire come testimone/i, esperto/i, arbitro/i o consulente/i in alcuno di tali procedimenti, salvo diversamente pattuito dalle parti per iscritto.
5. Si accorda che qualsiasi informazione è senza pregiudizio delle situazioni giuridiche delle parti.
6. Né il/i mediatore/iné le parti effettueranno registrazioni o trascrizioni della mediazione. Il/i mediatore/i si impegna/no a restituire, distruggere o cancellare, una volta conclusa la mediazione, il materiale ottenuto ai fini della stessa, senza conservarne alcuna copia.
7. Le parti e il/i mediatore/i si assumono la responsabilità di assicurare che i propri colleghi, rappresentanti e consulenti siano vincolati ad appositi accordi di riservatezza e prenderanno misure appropriate per limitare la divulgazione di qualsiasi informazione relativa alla mediazione unicamente alle persone rispetto alle quali tale divulgazione si renda necessaria ai fini della mediazione.
8. Come preconditione per poter partecipare alla mediazione, tutte le persone interessate devono sottoscrivere l'accordo di riservatezza (scheda 1).

Clausola 7 – Accordo di composizione

Qualsiasi composizione della controversia conseguita attraverso la mediazione sarà giuridicamente vincolante soltanto se redatta in forma scritta e se firmata dalle parti o a loro nome.

Clausola 8 – Conclusione della mediazione

1. La mediazione si conclude
 - a. con un accordo di composizione sottoscritto dalle parti, oppure
 - b. a seguito di recesso di una delle parti, oppure
 - c. su decisione del mediatore nel caso in cui, nonostante gli sforzi compiuti per giungere a una composizione amichevole, appaia improbabile che la mediazione possa ottenere risultati, oppure
 - d. un mese dopo la data fissata per l'ultima riunione della mediazione, ove non espressamente concordato diversamente dalle parti in un documento scritto e firmato dalle stesse.

2. È responsabilità del mediatore prendere nota della data di conclusione della mediazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione relativa alla mediazione e della regola 8, paragrafo 5, delle norme relative alla mediazione, nonché di darne comunicazione alle parti.
3. Il mediatore può altresì sospendere la mediazione per consentire alle parti di prendere in considerazione proposte specifiche, di ottenere ulteriori informazioni o per altre ragioni che il mediatore reputi utili per far progredire il procedimento di mediazione. La mediazione riprenderà successivamente, previa intesa tra le parti.

Clausola 9 – Esclusione di responsabilità

1. Le parti sono consapevoli del fatto che i procedimenti EUIPO e il procedimento di mediazione sono tra loro distinti e separati. È responsabilità delle parti rispettare le scadenze di ciascun procedimento che intendono risolvere direttamente o indirettamente mediante composizione amichevole attraverso la presente mediazione. Le parti dichiarano di essere altresì consapevoli del fatto che il quadro regolamentare non permette di prorogare o sospendere determinate scadenze, in particolare i termini per la presentazione di un'opposizione o un ricorso o per la comunicazione dei motivi del ricorso. Le parti possono presentare alle Commissioni di ricorso domanda congiunta di sospensione del procedimento di ricorso, mentre la sospensione degli eventuali altri procedimenti deve essere chiesta separatamente presso gli altri organismi competenti. L'EUIPO non è responsabile di eventuali perdite di diritti intervenute perché le parti non hanno rispettato le scadenze oppure perché non è stato possibile sospendere i procedimenti a causa di impedimenti giuridici o individuare tali procedimenti correttamente.
2. Il mediatore non è responsabile del risultato della mediazione nei confronti di nessuna delle parti.
3. Il mediatore non è responsabile della validità giuridica né dell'applicabilità dell'accordo di composizione.

Clausola 10 – Costi

1. Ciascuna parte sopporta i costi personalmente sostenuti in relazione alla mediazione, quali spese di viaggio o onorari dei rappresentanti, ove non diversamente pattuito. In nessun caso è possibile imputare costi all'EUIPO.
2. Se la mediazione si svolge a Bruxelles, ciascuna parte sostiene la metà degli oneri amministrativi da versare all'EUIPO, ossia 375 EUR ciascuna, salvo accordi diversi. La mediazione può iniziare solo ad avvenuto versamento dell'intero importo.
3. I costi sono separati dai procedimenti EUIPO e da qualsiasi altro successivo procedimento giudiziario e non ne può essere chiesto il rimborso all'altra parte qualora la controversia non venga composta attraverso la mediazione, ove non diversamente pattuito.

Parte A

Parte B

Firma

Firma

Nome

Nome

Data della firma

Data della firma

Mediatore

Firma

Nome

Data della firma

SCHEDA 1 – ACCORDO DI PARTECIPAZIONE E RISERVATEZZA

[Il presente accordo deve essere firmato da tutti i partecipanti alla mediazione]

Essendo stato autorizzato a partecipare alla mediazione che si svolge ai sensi delle disposizioni dell'accordo di cui la presente scheda è parte integrante, accetto di essere personalmente vincolato dalle disposizioni dell'EUIPO relative alla procedura di mediazione, vale a dire la decisione n. 2011-1 del Presidium delle Commissioni di ricorso, del 14 aprile 2011, relativa alla composizione amichevole delle controversie («decisione relativa alla mediazione»), e sulle «norme relative alla mediazione» adottate dal Presidium, e dalla clausola 6* dell'accordo di mediazione in materia di riservatezza.

Nome	Firma

*** Clausola 6 – Riservatezza**

1. Le parti e il/i mediatore/i concordano di mantenere riservata qualsiasi informazione ottenuta durante la mediazione e in relazione alla medesima. Ciò include l'impegno a non divulgare tale/i informazione/i in alcun procedimento giudiziario, di arbitrato o di altro genere, salvo in presenza di un obbligo legale derogatorio. Le informazioni in questione includono la richiesta di mediazione, l'intera procedura di mediazione, l'esito della mediazione e qualsiasi parere, suggerimento, concessione o indicazione espressi.
2. Nel caso in cui una parte riveli al/ai mediatore/i informazioni a titolo riservato, nel corso della mediazione o posteriormente alla stessa, il/i mediatore/i non rivelerà/anno tali informazioni a nessuno, salvo in presenza di un obbligo legale derogatorio.
3. La riservatezza di cui ai precedenti punti 1 e 2 non si estende ai documenti, dichiarazioni o comunicazioni, prodotti dalla/e altra/e parte/i o dal/i mediatore/i durante la procedura, che possano essere ottenuti in modo indipendente dalla parte che intenda utilizzarli in un procedimento giudiziario, di arbitrato o simili.
4. Le parti s'impegnano a non chiamare il/i mediatore/i come testimone/i, a non chiedere al/i mediatore/i di produrre a titolo di prova documenti o note relativi alla mediazione in alcun procedimento giudiziario, di arbitrato o altro procedimento formale originato da o relativo alla controversia e alla mediazione; il/i mediatore/i non consentirà/anno ad agire come testimone/i, esperto/i, arbitro/i o consulente/i in alcuno di tali procedimenti, salvo diversamente pattuito dalle parti per iscritto.
5. Si accorda che qualsiasi informazione è senza pregiudizio delle situazioni giuridiche delle parti.
6. Né il/i mediatore/iné le parti effettueranno registrazioni o trascrizioni della mediazione. Il/i mediatore/i si impegna/no a restituire, distruggere o cancellare, una volta conclusa la mediazione, il materiale ottenuto ai fini della stessa, senza conservarne alcuna copia.
7. Le parti e il/i mediatore/i si assumono la responsabilità di assicurare che i propri colleghi, rappresentanti e consulenti siano vincolati ad appositi accordi di riservatezza e prenderanno misure appropriate per limitare la divulgazione di qualsiasi informazione relativa alla mediazione unicamente alle persone rispetto alle quali tale divulgazione si renda necessaria ai fini della mediazione.
8. Come preconditione per poter partecipare alla mediazione, tutte le persone interessate devono sottoscrivere l'accordo di riservatezza (scheda 1).



INNEXTA - CONSORZIO CAMERALE CREDITO E FINANZA

Via Meravigli 7 - 20123 Milano

Tel: +39 02 8515 4264

E-mail: studi@consorziocamerale.eu

www.marchiedisegni.eu

